

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL FONDO DI EMERGENZA IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA' E GRAVE EMARGINAZIONE

PREMESSO

- che l'art.28 della L.328 dispone la programmazione di interventi in favore di persone in situazione di povertà estrema e senza fissa dimora;
- che il tavolo tecnico "povertà, immigrazione,dipendenze..." prevede uno specifico finanziamento per interventi di emergenza per persone che si trovano in strada in condizioni di estremo bisogno;
- che le riflessioni degli operatori del tavolo nella fase di programmazione degli interventi e l'analisi della domanda hanno portato a suddividere le azioni su due linee d'intervento:
 1. Pronto intervento a favore di singoli e di nuclei che si trovano in situazione di emergenza _lloggiativi, ma che non necessariamente evidenziano altri bisogni;
 2. persone in condizioni di grave marginalità, talvolta con più di una diagnosi, già note perlopiù ai servizi, per le quali è necessario prevedere un accoglienza che preveda un supporto educativo, un'osservazione e una progettazione individualizzata.

Pertanto:

- Il primo tipo di accoglienza usufruirà di strutture del territorio quali alberghi, pensioni, agriturismo, ecc...a bassa/nulla protezione, il secondo tipo di percorsi di accoglienza in struttura educativa idonea.

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso al fondo di emergenza relativamente a queste due tipologie di accoglienza.

DISPONE

Art.1 possono usufruire del fondo i Comuni del Distretto Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino che attraverso il servizio sociale comunale, presentano domanda all'ufficio di piano;

Art.2 le persone o nuclei al punto 1 devono essere residenti nel territorio dell'isola,le persone al punto 2 devono essere o residenti o abitualmente dimoranti;

Art.3 rispetto alle persone al punto 2 si richiede da parte del Comune di residenza o di dimora abituale la disponibilità alla stesura di un progetto relativo alla persona unitamente alla struttura di accoglienza in cui siano ipotizzati gli obiettivi del progetto i tempi, di massima, necessari a un progetto sulla persona

Art.4 il fondo verrà utilizzato per persone in comprovato stato di bisogno, per le quali non è già previsto alcun altro finanziamento o contributo. Il fondo interviene per un periodo di

due mesi , al termine del quale subentra il Comune inviante per la durata della progettazione concordata con la struttura di accoglienza,

Art.5 l'Ufficio di Piano provvede a stipulare convenzione con la struttura individuata per l'accoglienza dei soggetti al punto 2 e fornisce ai comuni elenco aggiornato degli alberghi e dei posti disponibili per le persone al punto 1 in tempi brevi tramite rete informatica.

Art6 l'inserimento della persona nella struttura di accoglienza sia essa albergo o altro avviene tramite diretto contatto tra il Comune e la struttura stessa.

Art.7 per persone appartenenti a categorie specifiche quali minori, disabili, immigrati... il presente regolamento opera in conformità e nel rispetto della normativa in vigore;

Art. 8 la Conferenza Permanente dei Sindaci, su proposta del responsabile dell'Ufficio di Piano valuterà eventuali richieste che non rientrano nella fattispecie previste dal presente regolamento.